



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del 28/02/2017

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Costituzione società a responsabilità limitata “in house providing”, a totale partecipazione comunale denominata “Riberambiente” s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. del Comune di Ribera.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	PACE CARMELO	SINDACO	X	
2	DINGHILE ALESSANDRO	VICE SINDACO	X	
3	CORTESE CRISTINA	ASSESSORE	X	
4	DAINO SALVATORE	ASSESSORE	X	
5	FIRETTO ANTONINO	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	0

Presiede la seduta il Sig. Carmelo Pace, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **Costituzione società a responsabilità limitata "in house providing", a totale partecipazione comunale denominata "Riberambiente" s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. del Comune di Ribera.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento per dare seguito alle procedure successive,

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Oggetto: Costituzione società a responsabilità limitata “in house providing”, a totale partecipazione comunale denominata “Riberaambiente” s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. del Comune di Ribera.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- che la Regione Sicilia con la L.R. 8 aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii., ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- che la L.R. 9 gennaio 2013 n.3, modificando l'art.5 della L.R. 8 aprile 2010 n.9, con l'introduzione del comma 2 ter, ha stabilito che i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, possono procedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e della raccolta differenziata;
- che ai sensi dell'art.2 della L.R. 8 aprile n.9 e s.m.i., l'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha emanato la circolare n.221 del 1 febbraio 2013 stabilendo le modalità per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;
- che nella suddetta circolare viene definito l'ARO quale area di raccolta ottimale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e della raccolta differenziata;
- che per la definizione degli ambiti territoriali di affidamento, occorre fare riferimento a obiettivi di efficienza ed efficacia fissando dimensioni che assicurino il conseguimento di economie di scala in rapporto, non solo alla popolazione servita, ma anche in funzione di fattori geomorfologici e urbanistici, al fine di distribuire equamente sul territorio l'onere del servizio e minimizzare l'impatto di finanza pubblica;
- che il Comune, come “*soggetto di governance*” dell'ARO con le competenze previste dall'art.5 della L.R. n.9/2010 dovrà provvedere all'approvazione dei seguenti atti: piano di intervento ed atti consequenziali;

- che nella sopra citata circolare, l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha precisato che *“al fine di rendere attuabile la previsione delle ARO di cui al citato art.5 della Legge Regionale n°9/2010 i Comuni aderenti all'ATO di riferimento dovranno:*

- 1. procedere all'immediata costituzione delle SRR;*
- 2. approvare, nell'ambito delle SRR (assemblea), il Piano d'ambito con la eventuale previsione delle ARO di riferimento;*
- 3. inviare, contestualmente al Piano d'ambito, copia del piano di intervento e relativi allegati delle singole ARO individuate nel piano d'ambito all'Assessorato per il parere di competenza;*

procedere all'affidamento del servizio, nelle forme previste dalla legge e scelte dall'Amministrazione Comunale, dopo avere ottenuto il parere dell'Assessorato”;

VISTA :

- la direttiva dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.1290 del 23 maggio 2013 la quale ha precisato che *“nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, nonché l'approssimarsi della cessazione definitiva delle attività in capo alle Società d'Ambito, si ravvisa la necessità di individuare un iter finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito dall'art.5, comma 2 ter della L.R. 8 aprile 2010 n°9 con particolare riferimento all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto da parte dei Comuni”* e della raccolta differenziata ;

- la Delibera di Giunta Comunale n.322 del 22/08/2014 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25/9/2014 con le quali è stata deliberata la *“Istituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Ribera;*

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016 con la quale è stato approvato Piano di Intervento redatto sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010 ed in coerenza alle *“Linee guida per redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della L.r. 9/2010 e ss.m.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito”* come emanate con Circolare del 19/09/2013 dall'Assessore Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la relazione sull'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato;

ATTESO CHE :

- tale Piano di Intervento descrive le modalità di organizzazione del servizio all'interno dell'ARO, attenendosi alle *“Linee guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate e la riduzione della produzione dei rifiuti”* allegate al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Sicilia ed alle *“Linee Guida per la redazione dei Piani d'Ambito”* emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e rispetta le indicazioni fornite con il documento: *linee guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della L.r. n. 9/2010 e ss.m.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito del 19/09/2013;*

- il Piano di Intervento, in ordine all'assunzione ed all'utilizzo del personale, tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli art. 19 della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i. e 202 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dell'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 06/08/2013;

- il Piano di Intervento prevede come modalità di gestione operativa del servizio quella dell'affidamento in house (tramite una società di scopo appositamente creata) ;

DATO ATTO della costituzione della S.R.R. (Società di Regolamentazione Rifiuti) “Agrigento Provincia Ovest” istituita con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012;

VERIFICATA l'ammissibilità ai sensi di legge e la convenienza economica dell'affidamento in house del servizio di igiene urbana di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Ribera, in ordine alla ritenuta opportunità e necessità di evidenziare le ragioni di ordine tecnico-amministrativo di affidare in house la gestione del servizio desumibili dalla relazione sull'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato;

RITENUTO che il Comune di Ribera, nell'esercizio della propria autonomia, ha ritenuto che la modalità di gestione con affidamento in house rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, per le ragioni specifiche espresse nell'allegata relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 20 della Legge 17 dicembre 2010, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 di seguito sintetizzate :

Con la Società in house si ritiene vi sia certezza sul conseguimento di un risparmio sulle voci di costo previste dal Piano di intervento. Invariato il costo del Personale (che costituisce la voce più consistente del Piano sia nel caso di gestione in house che in caso di gestione esterna), ogni servizio aggiuntivo non previsto nello stesso Piano di intervento risulterebbe a carico della Società controllata che lo eseguirebbe al minimo costo a fronte di un ulteriore intervento economico ai prezzi dell'appaltatore nel caso di affidamento esterno.

Inoltre la Società controllata potrebbe assorbire i servizi aggiuntivi, non previsti dal Piano di intervento, senza nessun altro onere economico allorché quest'ultimo è relativamente limitato , mentre nel caso di affidamento esterno ogni servizio aggiuntivo anche minimo, dovrebbe essere pagato all'appaltatore.

Nel sistema di affidamento diretto a società controllata non si deve computare l'utile di impresa e le spese generali a favore dell'appaltatore esterno, che incidono mediamente per circa il 15% dell'importo contrattuale. Per contro l'incidenza dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e delle spese di funzionamento della Società (spese per gestione uffici e beni di consumo), sono già predeterminati e non possono subire variazioni incontrollate. Anche le spese per la gestione degli uffici e dei beni di consumo già preventivati nel Piano finanziario allegato al Piano di intervento, non sono soggetti a lievitazione.

Le migliorie al servizio mediante acquisizione anche con finanziamenti pubblici di mezzi e attrezzature (vedi fondi comunitari, bandi dei consorzi del CONAI, ecc.) sarebbero possibili direttamente a favore della società pubblica, rimanendo i beni acquisiti di proprietà (anche se indiretta), del Comune. Tale percorso non potrebbe essere attuato in un regime di esternalizzazione del servizio se non con accordi collaterali forieri di contenziosi;

La possibilità di conferire al Gestore pubblico, per l'espletamento del servizio, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali nella disponibilità dell'ente locale (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, mezzi ed attrezzature) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ARO ;

La necessità di garantire il personale già impiegato nel servizio con il precedente gestore pubblico, stante che allo stato attuale non sussistono ragioni che precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico qualora si adottassero le procedure di affidamento “in house”;

La difficoltà di conseguire un effettivo controllo, nel caso di affidamento all'esterno, stante l'attuale esigua disponibilità di risorse umane;

L'impossibilità, nel caso di gestione con affidamento all'esterno, di recedere dalle scelte sulle modalità di affidamento, almeno per tutta la durata dell'appalto (5-7 anni);

Con la Società pubblica si ritiene teoricamente possibile un aumento delle possibilità di stabilizzare rapporti precari di lavoratori, presenti in numero consistente nell'Ente, che prestano servizio da oltre un ventennio, inquadrati in categorie rispondenti alle esigenze della stessa, con incremento di efficienza del servizio e con riduzione di costi per l'Ente se la stabilizzazione e accompagnata dalla "storicizzazione" della spesa da parte dell'Ente Regione mentre con la gestione esterna nessuno sbocco occupazionale è ipotizzabile per personale precario non transitato all'ATO.

Con la Società pubblica è di evidenza una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione del Servizio.

Con la gestione esterna si riduce la capacità di ingerenza dell'Ente. Possibili casi di contenzioso con la ditta affidataria possono, inoltre, causare interruzioni del servizio ovviabile a mezzo di previsione nel capitolato di adeguata clausola di salvaguardia. Il capitolato, nel caso di gestione esterna, costringe l'ente affidatario a tenere in vita un rapporto con un esecutore per ben sette anni e soprattutto mantiene per tale periodo le condizioni firmate nell'appalto anche nel caso le condizioni createsi consigliano una modifica delle condizioni contrattuali.

Inoltre nella forma di gestione esterna condizione essenziale per ottenere un servizio di qualità, a costi economicamente equi e contenuti, risiede nella capacità dell'Ente di elaborare un capitolato speciale di appalto che regolamenti ogni fattispecie di inadempienza sanzionandola, introduca clausole flessibili da applicare in ipotesi in cui le condizioni createsi non regolamentate consigliano una modifica delle condizioni contrattuali, preveda espressamente un meccanismo di incentivi (e non di penalizzazioni in quanto l'obbligazione di risultato non è ragionevolmente conseguibile con il solo impegno dell'appaltatore) se l'appaltante fa raggiungere all'ARO i risultati in termini di percentuale di R.D. previsti nel Piano al fine di indurre il Gestore ad intensificare gli sforzi per raggiungere lo scopo. Tale condizione non è facilmente applicabile nella pratica, essendo molteplici e non prevedibili (in fase di redazione del suddetto capitolato), i fattori che caratterizzano un servizio complesso qual'è quello della gestione del sistema integrato dei rifiuti solidi. Ciò potrebbe essere causa di molteplici contenziosi in fase di attuazione del servizio tra la stazione appaltante e l'esecutore, con decisioni finali non sempre favorevoli alla prima.

DATO ATTO che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016, è stato approvato dalla Regione Siciliana è stato approvato con D.D.G n. 206 del 23/2/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- le Leggi Regionali n. 9/2010, n. 2/2013 e n. 3/2013 recante rispettivamente norme per la "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.lgs. n. 267/00 "Testo unico sulle autonomie locali" e ss.mm.ii;
- il D.lgs n. 175/2016 " Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ";

PRESO ATTO della direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 21378 del 15/05/2015 che al punto 1 chiarisce quanto di seguito, ".....secondo la normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, gli Enti possono procedere alla gestione attraversoc) affidamento

diretto c.d. in house providing, purch  sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla vigente normativa”;

CONSIDERATO che   del tutto consolidato l'orientamento della giurisprudenza, che considera il servizio di igiene urbana in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalit  del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile. Infatti, come riconosciuto dai magistrati contabili, «la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti   quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio;

RICORDATO che l'espressione "in house providing"   stata utilizzata dalla giurisprudenza comunitaria per esprimere la situazione nella quale la Pubblica amministrazione acquisisce beni, servizi o forniture attraverso l'autoproduzione interna, attuata per il tramite della propria compagine organizzativa, senza quindi il ricorso a terzi tramite gara. In particolare, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato legittimo il ricorso ad una persona giuridicamente distinta (anche in forma societaria) dall'ente pubblico di appartenenza, ripetutamente evidenziandone la compatibilit  con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, subordinatamente alla sussistenza di precise condizioni. La presenza di tali caratteristiche consentirebbe, in sostanza, di qualificare l'unit  soggettivamente separata incaricata dalla Pubblica Amministrazione della gestione del servizio in forza di un affidamento diretto, come una "longa manus" dell'amministrazione stessa, secondo un modello qualificabile in termini di delegazione interorganica. Mancando, per l'ente in house, la terziet  sostanziale rispetto all'amministrazione controllante, cos  da diventare un vero e proprio modello gestionale interno all'amministrazione stessa, non risulta quindi necessario che essa intraprenda procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti, poich  non vi sono commesse pubbliche da affidare al mercato. Viceversa, laddove il soggetto affidatario risulti nella sostanza autonomo, oltre che formalmente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice, va certamente applicata la disciplina comunitaria (e nazionale) in materia di evidenza pubblica. L'articolo 34 del d.l. n. 179/2012, nel delineare la rinnovata procedura di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha di fatto rilanciato la legittimazione del modello in house, costituente sostanzialmente una forma di autoproduzione in forma societaria;

ATTESO che in linea con gli orientamenti comunitari   stato emanato il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante: "T. U. in materia di societ  a partecipazione pubblica" che in particolare per il caso in specie la disciplina normativa   contenuta in particolare negli artt. 5 e 16;

CONSIDERATO, che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societ  o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformit  a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una societ  a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in societ  gi  costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessit  della societ  per il perseguimento delle finalit  istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altres , le ragioni e le finalit  che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilit  finanziaria e in considerazione della possibilit  di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonch  di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilit  della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicit  dell'azione amministrativa”;

EVIDENZIATO a tal riguardo, come già detto, si è provveduto con la redazione della relazione di cui alle premesse, redatta ai sensi dell'art. 34 del decreto legge 179/2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221;

PRESO ATTO che, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e per quanto di interesse che :

- le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, comma 1)
- nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale (art. 3, comma 2);
- le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 e che le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 citato;
- l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5);
- la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata dal Consiglio Comunale (art. 7, comma 1, lett. c);
- l'atto deliberativo deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'articolo 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata (art. 7, comma 3);
- per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (art. 9, comma 3);
- l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (art. 11, comma 2);
- per quanto attiene ai compensi fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 (art. 11, comma 7);
- gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 11, comma 8);
- sussiste il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 11, comma 9, lett. d);
- nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale (art. 13, comma 1);
- le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati (art. 16, comma 1);

- gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (art. 16, comma 3);
- le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 16, comma 7);
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi (art. 19, comma 1);
- il reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 19, comma 2);
- nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (art. 21, comma 1);
- Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 22);

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 che detta i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" ai sensi del quale "Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

RITENUTA opportuna la soluzione della costituzione di una società interamente pubblica partecipata dal Comune, che, comunque, *deve essere caratterizzata da tutti gli elementi del controllo analogo, affinché l'amministrazione comunale possa esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, cui affidare in house i servizi in argomento e che la stessa non abbia partecipazione diretta di capitali privati;*

RITENUTO che la costituzione della società a totale partecipazione comunale, possa consentire di realizzare un progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa nel settore dei rifiuti;

VALUTATA, per i motivi sopra rappresentati, l'opportunità di procedere alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica locale, identificata nel Comune di Ribera ", al fine di garantire, anche attraverso l'ottimizzazione e l'ottimizzazione dei fattori produttivi esistenti, una gestione sana ed efficiente del servizio, di rilevanza economica, di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al Piano di Intervento ARO comune di Ribera;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, c. 3, D. Lgs. n. 175/2016, l'allegato schema di atto costitutivo, a norma dell'art. 2463 del Codice Civile, prevede i seguenti elementi essenziali:

1. Denominazione della costituenda società Riberambiente S.r.l.;
2. Indicazione del socio promotore Comune di Ribera;
3. Sede della costituenda società;
4. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione "potranno essere istituiti o soppressi uffici di rappresentanza, succursali e dipendenze commerciali. ".
5. Oggetto sociale.

ATTESO che la Società realizzerà la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non fuori dalla competenza territoriale del Socio pubblico che detiene il controllo societario. Detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio Unico e la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il capitale sociale è interamente pubblico ed integralmente posseduto dal Socio pubblico unico che, in nessun caso può esservi partecipazione di privati . La clausola di intrasferibilità intende garantire la coerenza con quanto previsto dal diritto comunitario in ordine all'esercizio da parte del socio pubblico di un "controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi.

VERIFICATA, altresì, la conformità dei predetti schemi di atto costitutivo e di statuto ai dettami del codice civile e ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, come recentemente positivizzati con le Direttive Appalti 2014/24/UE e 2014/25/UE ed ulteriormente sistematizzati nel corpo normativo del D.Lgs. n. 175/2016 e come di seguito sinteticamente riportati:

1. Possesso dell'intero capitale sociale da parte di soggetti pubblici;
2. Sussistenza del cosiddetto "controllo analogo" così come delineato dalla normativa comunitaria e nazionale ;
3. previsione statutaria, in via certa e permanente, della incedibilità a privati delle quote societarie ;
- 4: quasi esclusività, quantitativa e qualitativa, delle attività svolte dalla società partecipata nei confronti dell'ente controllante e realizzazione da parte della società "in house", sul piano sostanziale, della parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto dell'ente controllante nel senso che ogni altra attività abbia solo un carattere marginale, detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta ove oltre l' 80% dell'attività del soggetto affidatario in house sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dal soggetto controllante o da altre persone giuridiche controllate dall' Amministrazione affidante;

PRESO ATTO che, come si evince dai predetti schemi di atto costitutivo e di statuto, l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societaria è pari ad € 10.000,00 da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che per lo stesso occorre assicurare la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione es.2017;

RITENUTO di dover prevedere nel bilancio pluriennale, a titolo di ulteriore quota di patrimonializzazione della costituenda Società, l'importo di € 10.000,00 per l'esercizio 2018 e l'ulteriore importo di € 10.000,00 per l'esercizio 2019;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della suddetta società ed quindi approvare gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

PRESO ATTO che la costituzione della predetta società compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii, nonché ai sensi art. 7, lettera c) del D.lgs 175/2016;

PRESO ATTO, altresì, che la costituzione di una società a responsabilità limitata è espressamente prevista dall'art. 2463, comma 1, del Codice Civile e che tale forma è ammessa ai sensi dell'art. 3, c.1, D.lgs n. 175/2016;

VISTI gli schemi di atto costitutivo (*ALLEGATO A*) e di statuto (*ALLEGATO B*) della costituenda società srl a totale partecipazione comunale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2/2/2017 con la quale si proroga ulteriormente la gestione transitoria dei rifiuti in Sicilia fino al 3 agosto 2017;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 recante “ Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Enti Locali”;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

P.Q.S.

ACQUISITI:

il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del settore, ex art. 53 della legge 142/90, come recepita con L.R. 48/91 e modificata con L.R. 30/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

DI DARE ATTO che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale, trasmesso alla Regione Siciliana con D.D.G n. 206 del 23/2/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

- **DI DARE ATTO**, altresì, che con la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221, allegata deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del

23/11/2016 e al presente atto sub lett. C, il massimo consesso dell'Ente ha dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento " *in house providing* " prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e del servizio universale, attestando il conseguimento di economie complessive derivanti dall'affidamento in house dei servizi di igiene ambientale rispetto all'ipotesi di ricorso al mercato mediante appalto con gara ad evidenza pubblica, che resta valido anche nella ipotesi di costituzione di società mista con partenariato pubblico-privato;

- **DI ISTITUIRE** una Società S.r.l. a totale partecipazione comunale, con socio unico pubblico locale identificato nel comune di Ribera, per l'affidamento della gestione in regime di "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del Comune di Ribera, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Ribera approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. n. 82 del 23/11/2016;

- **DI COSTITUIRE**, conseguentemente, la società S.r.l. denominata "RIBERAMBIENTE" a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico Pubblico Locale identificato nel Comune di Ribera - Ente costituente e con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, in regime di "in house providing" per la gestione dei servizi pubblici locali meglio esplicitati nello schema di atto costitutivo (*ALLEGATO A*) e di statuto (*ALLEGATO A*) alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale che si approvano con il presente provvedimento;

- **DARE ATTO :**

- che, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, i servizi da affidare in regime di "in house providing" alla costituenda società di cui al predetto schema sono da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ribera;

- che come meglio precisato in dettaglio nel preambolo del presente provvedimento, che l'allegato schema di atto costitutivo, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, c. 3, del D.Lgs. 175/2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del Codice Civile per le società a responsabilità limitata;

- che come meglio precisato in premessa, che l'allegato schema di statuto sociale risulta conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in regime di "in house providing" e che, in particolare, prevede espressamente:

il capitale interamente pubblico;

il divieto, in via certa e permanente, di *partecipazione di capitali privati* a qualsiasi titolo;

l'esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente;

l'obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;

- che, come si evince dai predetti schemi di atto costitutivo e di statuto, l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della società è pari ad € 10.000,00 da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che per lo stesso si provvederà ad assicurare la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione es. 2017, dando mandato in tal senso al Dirigente del 3° Settore di predisporre gli atti conseguenziali intervenuta l'esecutività del bilancio;

AUTORIZZARE il dirigente del 2° Settore, a sottoscrivere il rogito notarile e a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione e, per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate allo statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;


DARE ATTO, ALTRESI' :

- che con successivo atto deliberativo si provvederà, in subordine alla costituzione della nuova società "RIBERAMBIENTE" Srl, l'affidamento alla stessa in regime di "in house providing" il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al piano di intervento A.R.O Comune di Ribera ricorrendole condizioni di legge;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all' Albo Pretorio comunale on- line ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione previste dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016 sino al giorno antecedente la data di convocazione della seduta consiliare di relativa trattazione mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line dell'Ente;

- il presente provvedimento , a seguito di approvazione del massimo consesso dell'Ente, sarà pubblicato nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013, nonché dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e trasmesso, ai sensi art, 5 c.3 del D.Lgs 175/2016 alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti, al Presidente della SRR.

SINDACO
Carmelo Pace



ALLEGATO A

**ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' "RIBERAMBIENTE" S.R.L. A TOTALE
PARTICIPAZIONE COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

Repertorio Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
_____ presso _____ innanzi a me _____ Notaio in _____, con studio in
Via _____ iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del _____, è presente:
-il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
qualità di Dirigente del Comune di Ribera con sede in Ribera, via _____ ove, per la carica,
esso comparente è domiciliato atto autorizzato giusta delibera del C.C. del _____.
Il suddetto Ente, nel prosieguo del presente atto e nelle allegate norme di funzionamento sarà
indicato anche "Ente affidante".
E' altresì presente il signor (soggetto che ricoprirà la carica di amministratore), al solo fine di
rendere la dichiarazione di cui appresso.
Dell'identità personale dei suddetti comparenti io Notaio sono certo.
Il sig _____, nella spiegata qualità, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale stipula
quanto segue.

ARTICOLO 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2463 c.c., il Comune di Ribera come sopra rappresentato,
costituisce una società a responsabilità limitata denominata "Riberambiente" s.r.l".

ARTICOLO 2

1. La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di Ribera, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.
2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo mediante semplice dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c.
3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, stabilimenti e rappresentanze.

ARTICOLO 3

1. La società ha per oggetto principale la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa.

In particolare la società svolge i seguenti servizi:

- lo spazzamento e diserbo/scerbamento stradale;
- lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184, comma 2, del D lgs. n° 152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze

assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;

- il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;
- il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n° 152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale;
- il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili);
- il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
- la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;
- la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.);
- le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati;
- la pulizia delle spiagge.

2. Le attività ed i servizi sopra analiticamente indicati saranno affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e pertanto senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

3. La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" prevalente (sia qualitativamente che quantitativamente) nella misura non inferiore all'80% dell'attività svolta in favore del socio unico e nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia.

4. L'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dall'Ente affidante; ovvero al di fuori del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento diretto. Le attività svolte secondo stabilito nel presente punto 3.2 dovranno pertanto avere carattere accessorio rispetto alle attività indicate al precedente punto 3 e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza della società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire carattere strumentale rispetto alle attività principali.

5. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra attività che risulti attinente o connessa alle attività di cui sopra.

6. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e previa approvazione del Consiglio Comunale, compiere operazioni finanziarie e mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali; assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso o affine al proprio, costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con terzi, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società, e comunque in via strumentale rispetto all'oggetto sociale.

7. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dell'Ente affidante, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi

gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 4

1. La società avrà durata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 5

1. Il capitale sociale è fissato in Euro € 10.000,00 (diecimila/00€). Ad integrale sottoscrizione del capitale sociale, l'unico socio, come sopra rappresentato, conferisce la somma di Euro _____ corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 6

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 7

1. La società è amministrata da un amministratore unico individuato dal Socio unico (Sindaco) che viene nominato, per la durata di _____ anni, nella persona di _____.
2. L'amministratore testè nominato, come sopra rappresentato, accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. Ad esso spetteranno, in conformità a quanto previsto dall'allegato statuto, tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza, ordinaria e straordinaria, della società.
3. Lo stesso avrà facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 8

1. Ai sensi dell'art.2463, 4° comma c.c., come modificato dal D.L. 28 giugno 2013 n.76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n.99, il 100% (cento per cento) del capitale sociale, pari ad Euro _____ viene versato all'organo amministrativo, che, nella persona del signor _____ che come sopra nominato _____ ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile di pari importo n. _____ emesso in data odierna dalla Banca _____ Agenzia di _____ all'ordine del signor _____ nella qualità.
2. L'amministratore viene autorizzato a procedere, una volta effettuata l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, al versamento del suddetto assegno circolare in un conto corrente bancario intestato alla società.

ARTICOLO 9

1. L'amministratore testè nominato viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità, previa deliberazione dell'assemblea sociale.

ARTICOLO 10

1. Per quant'altro non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nell'allegato statuto le parti rinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 11

1. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del Socio unico e si quantificano approssimativamente in Euro _____.
2. L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme sul funzionamento allegate al presente atto sotto la lettera "A" e da quant'altro disciplinato dalle norme in materia.
3. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me notaio su n_____ fogli per_____ facciate e quanto fin qui da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che, interpellati, lo approvano.

ALLEGATO B

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA "RIBERAMBIENTE"

TITOLO I : DENOMINAZIONE - PRINCIPI GENERALI - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA DELLA SOCIETÀ - OGGETTO

Art.1

Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "RIBERAMBIENTE s.r.l".
2. La società costituita è assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio, Comune di Ribera.
3. La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire all'unico socio il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.
4. Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo Enti pubblici locali e al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.
5. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati né a mezzo della cessione di quote né a mezzo di operazioni di aumento del capitale né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.
6. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Ribera negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Art.2

Sede

1. La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di Ribera, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.
2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo mediante semplice dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c.
3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, stabilimenti e rappresentanze.

Art.3

Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci.

Art.4

Oggetto sociale e affidamento in house

1. La società ha per oggetto principale la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore.

2. In particolare la società svolge i seguenti servizi:

- lo spazzamento e diserbo/scerbamento stradale;
- lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184, comma 2, del D lgs. n° 152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
- il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;
- il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n° 152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale;
- il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili);
- il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
- la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;
- la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.);
- le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati;
- la pulizia delle spiagge.

3. Le attività ed i servizi sopra analiticamente indicati potranno essere affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e, pertanto, senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e, in particolare, secondo quanto prescritto dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016 .

4. La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" prevalentemente (sia qualitativamente che quantitativamente) in favore della società partecipante e nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dall'Ente affidante; ovvero, al di fuori del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento diretto. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo anzi riportato costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs 175/2016. Si applicano, in tal caso le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 16 di detto decreto legislativo.

5. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra attività, che risulti attinente o connessa alle attività di cui sopra non prevista dal Piano di intervento iniziale con apposito contratto di servizio.

6. La Società potrà, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e previa approvazione del Consiglio Comunale, compiere operazioni finanziarie e mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali.

7. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dell'Ente affidante, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
8. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.
9. La società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme Conai, Corepla o altri consorzi di filiera.
10. Per gli affidamenti di concessioni o appalti pubblici si applica l'art. 5, del D.Lgs n. 50/2016 che detta i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico".
11. Trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:
- a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Ribera è prevista in atti attraverso il presente Statuto sociale, il contratto di servizio, la carta dei servizi e l'assemblea dei soci;
 - b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente Statuto e nel contratto di servizio;
- Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:
- a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;
 - b) la vigilanza attraverso la nomina dell'amministratore unico e dell'organo di controllo;
 - c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio e da regolamento sul Controllo Analogico;
 - d) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti del socio come da Statuto e da contratto di servizio da regolamento sul Controllo Analogico, per la gestione ed il controllo della società, per il tramite del legale rappresentante.

Art.5

Gestione dei servizi e relativi contratti

1. La gestione dei servizi affidati alla Società dall'Ente affidante viene disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che regola le modalità di controllo nei confronti della Società da parte dell'Ente affidante, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.
2. L'Ente affidante resta titolare di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

Art. 6

Personale della Società

1. Per l'erogazione dei servizi la società dovrà dotarsi di un organico in coerenza con il Piano di Intervento iniziale.
2. Le unità di personale che transiteranno, in comando o distacco o altre modalità previste dalla legge, alla Società, in applicazione del piano d'intervento di cui all'art. 5, comma 2-ter della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, come introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, approvato dal competente Assessorato regionale, mantengono il profilo professionale, l'anzianità giuridica ed economica dell'Ente di provenienza.
3. Gli eventuali ulteriori trasferimenti, in comando o distacco o altre modalità previste dalla legge, per la copertura dell'organico dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. E' previsto l'utilizzo in comando o distacco o altre modalità previste dalla legge, di personale in atto in servizio presso il Comune di Ribera anche per un periodo di tempo determinato.

4. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
5. Il reclutamento del personale da parte della Società è disposto nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs 175/2016. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs 175/2016, sono nulli.
6. E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
7. L' amministrazione pubblica socia, tramite il Consiglio Comunale, fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società controllata, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D. Lgs 175/2016, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. La società garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi anzi indicati tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
8. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del D. Lgs 175/2016 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e del Comune socio. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Il Comune socio, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alla società, procede, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE — QUOTE

Art.7

Capitale sociale - Alienazione delle partecipazioni sociali

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00€). La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte del Comune avviene mediante conferimento in denaro alla Società.
2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Il patrimonio della società è costituito, oltre che dal capitale sociale, da conferimenti di beni, eventualmente provenienti anche dalla quota parte del patrimonio della Sogeir Ato Ag1 S.p.A. in liquidazione, che il Comune potrà rilevare dalla predetta Società.

Art.8

Norme finanziarie in ipotesi di risultati di esercizi negativi e crisi d'impresa della società a partecipazione pubblica

1. In caso di risultati di esercizi negativi si applicano le disposizioni finanziarie di cui all'art. 21 del D. Lgs 175/2016 aventi riflessi diretti sul bilancio dell'amministrazione locale socia.
2. La società a partecipazione pubblica "Riberambiente" s.r.l. è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs 175/2016.

TITOLO III: CONTROLLO ANALOGO

Art.9

Controllo analogo

1. Al fine di garantire l'effettiva sussistenza del requisito del cd. controllo analogo, il presente articolo disciplina le forme di controllo esercitate complessivamente dall'Ente affidante nei confronti della società, e costituisce clausola di riferimento per il rapporto tra Ente affidante e Società.
2. Spettano al Consiglio Comunale dell'Ente affidante i seguenti poteri:
 - a) l'approvazione a titolo autorizzatorio del piano industriale e del piano finanziario di breve e di lungo periodo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale (triennale) proposti dall'organo amministrativo (Amministratore unico) da sottoporre ad approvazione definitiva all'Assemblea dei soci e la modifica a detti documenti. L'organo amministrativo è tenuto a presentare all'Ente Affidante il piano industriale e il piano finanziario, il bilancio si esercizio entro il 30 novembre di ciascun anno. Il piano industriale e il piano finanziario sono approvati a titolo autorizzatorio dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del piano finanziario della TARI. Il Consiglio Comunale, nel caso in cui ritenga di non approvare i suddetti piani, il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione della società ne indicherà le ragioni all'organo Amministrativo e lo inviterà ad adottare i nuovi piani sulla base di indicazioni vincolanti. L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre detti documenti sulla base delle direttive vincolanti indicate dal Consiglio Comunale e a presentarli a quest'ultimo al fine delle verifica della loro rispondenza ai provvedimenti suddetti e successiva approvazione definitiva;
 - b) il potere di adottare atti di indirizzo vincolanti per l'Organo Amministrativo della società, ovvero indicare le condizioni in presenza delle quali l'Organo Amministrativo può porre in essere determinate attività ritenute di particolare rilievo da parte dell'Ente Affidante stesso;
 - c) il controllo sulle modalità e condizioni di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, degli impianti di trattamento della raccolta differenziata e dei Centri di Raccolta nonché sulla gestione complessiva della Società stessa;
 - d) la modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione proposti dall'Organo di amministrazione della Società;
 - e) la verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato con indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio effettuate da parte del Servizio di Controllo analogo dell'Ente affidatario nei termini indicati dal Regolamento sul controllo analogo;
 - f) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati dal Piano industriale anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì dei poteri di supervisione e coordinamento, di poteri ispettivi e di informazione;
 - g) il controllo e l'approvazione a titolo autorizzatorio sulla proposta dell'Organo di amministrazione sul rendiconto annuale di gestione della Società;

h) l'espressione di un parere obbligatorio e vincolante su ogni altro atto, non riguardante nomine e revoche, che il presente statuto o la legge assegna alla competenza dell'Assemblea dei soci.

3. È istituito, presso l'Ente affidante, un apposito Servizio di Controllo analogo. A detto Servizio è affidato:

- a. l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché a quello contestuale e posteriore, mediante relazione al Consiglio Comunale dell'Ente Affidante, ai fini dell'adozione, da parte dei rispettivi organi, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;
- b. la verifica dell'esatta esecuzione da parte del gestore degli atti di indirizzo, segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Ente affidante;
- c. il potere di effettuare audizioni degli organi della società.

Il Dirigente del Settore competente provvede, con apposite disposizioni interne, all'organizzazione del Servizio per l'espletamento delle funzioni relative al "controllo analogo" sugli atti della Società, così come previsto dal regolamento sul controllo analogo e dallo statuto societario.

4. Il Consiglio Comunale adotta un Regolamento che stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali il Comune di Ribera esercita il cosiddetto "controllo analogo" ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina di cui all'art. 2497 c.c..

5. 2. Nel rispetto della normativa vigente, il socio effettuerà un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con la modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e della normativa comunitaria e nazionale e dal Regolamento di cui al comma precedente.

Art.10

Obblighi della Società ai fini dell'esercizio del controllo

1. Al fine dell'esercizio da parte dell'Ente affidante dei poteri di cui al precedente articolo, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ente affidante, i documenti richiesti entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'Ente affidante ha accesso a tutti gli atti della Società nonché all'esercizio di ogni potere ispettivo diretto e concreto al fine dell'esercizio del cd. Controllo analogo.

TITOLO IV: ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.11

Organi della Società

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea
- l'Amministratore Unico (l'Organo Amministrativo);
- l'Organo di Controllo.

2. Per i profili di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi della società partecipata si rinvia a quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs 175/2016.

Art. 12

Assemblea con un unico socio

1. Essendo la società costituita inizialmente con un unico socio l'assemblea è composta dal socio unico e dall'organo amministrativo (amministratore unico) che la presiede. I diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D. Lgs 175/2016. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

designato dall'Amministratore unico.. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi artt. 13 14 e 15.

2. Nel caso in cui il numero dei soci aumenti, durante la vita della società, in seguito a una semplice cessione di quote si applicano le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15.

Art. 13 **Assemblea con più soci**

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante spedizione a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal libro soci di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio e-mail o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora ricorrano i seguenti presupposti:- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;

- tutti gli Amministratori, se nominati, siano presenti od informati della riunione;

- nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

3. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socia, purché non amministratore o dipendente della società, né dalle società da essa eventualmente controllate, né dagli amministratori o dipendenti di queste, né a professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

4. L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. L'assemblea delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.

5. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario tra i componenti.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia legalmente costituita ed atta a deliberare, per dirigere e regolare la discussione.

6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Art.14 **Trascrizione delle deliberazioni dell'Assemblea**

1. Le decisioni adottate ai sensi del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di trascrizione. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente eseguibili.

Art.15 **Attribuzioni e poteri dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge (art.2479, comma,c.c.) su tutti gli atti fondamentali della Società. Inoltre e specificatamente l'Assemblea:
- a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti anche in relazione a piani di investimento e finanziari, fermo restando quanto previsto dal controllo analogo;
 - b) nomina l'organo di controllo (revisore) determinandone le indennità ed i compensi;
 - c) approva le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
 - d) approva i regolamenti della Società;
 - d) approva il bilancio annuale e pluriennale in coerenza del Piano industriale e del Piano finanziario di breve e lungo periodo e le relative variazioni;
 - e) approva il rendiconto della gestione e la destinazione degli utili;
 - f) approva il Piano Industriale e il Piano finanziario di breve e lungo periodo e le relative variazioni;
 - g) dispone l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
 - h) dispone l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
 - i) approva l'organigramma aziendale, l'assetto organizzativo e il programma di fabbisogno del personale;
 - l) dispone lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - m) assume la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - n) provvede alla nomina e la revoca dell'amministratore unico e la determinazione del compenso;
 - o) assume le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487, comma 1, Cod. Civile;
 - p) provvede alla definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
 - q) autorizza l'organo amministrativo a compiere le prestazioni a garanzia, le fidejussioni nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - r) applica le sanzioni disciplinari ivi compreso il licenziamento su proposta del dirigente generale.

Art.16 **L'Amministratore Unico (l'Organo Amministrativo)**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dal socio unico ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. e dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 175/2016 e in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate.
2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D. Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore. L'amministratore unico della società non può essere dipendente dell'amministrazione pubblica controllante.
3. L'Amministratore unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. L'Amministratore unico dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina non superiore a tre anni. In mancanza di fissazione di un termine, il medesimo dura in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina.

5. Nel caso che per dimissioni o per altre cause, venga a mancare l'Amministratore, il socio unico provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.

6. L'Amministratore è revocabile dal socio in qualunque momento sia venuto meno il rapporto fiduciario.

7. In ogni caso, lo *status*, anche economico, dell'Amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina. Per la determinazione del compenso si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs 175/2016. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

8. Si applica all'Amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.

9. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico.

10. All'Organo di Amministrazione o Amministratore Unico spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi delle professionalità in dotazione alla Società. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'Assemblea.

La gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e del Personale della Società è attribuita a un dirigente generale in dotazione alla Società mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo o, in assenza, reclutato all'esterno, anche con posizione part time, avente i seguenti requisiti di professionalità:

a) laurea in discipline tecniche/giuridiche/economiche;

b) esperienza almeno quinquennale, e senza demerito, di Quadro/direzione e/o amministrazione di enti/aziende pubbliche e/o private, ovvero di dirigenza, in posizione di autonomia gestionale ed organizzativa, di settori aziende/enti pubblici e/o privati.

Spettano al dirigente generale tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano la Società verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo demandati all'Assemblea o non rientranti tra le funzioni assegnate all'Amministratore unico.

11 Sono attribuiti al dirigente generale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di programmazione e indirizzo adottati dall'Assemblea dei soci, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti della Società:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dall'Amministratore unico;

i) la proposta di applicazione delle sanzioni disciplinari ivi compreso il licenziamento da applicarsi da parte dell'Assemblea dei soci.

12. Rientrano nella competenza dell'Amministratore Unico:

a) la formulazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del Piano industriale e del Piano finanziario di breve e lungo periodo, del rendiconto di gestione e di ogni altro strumento programmatico generale e le variazioni a detti strumenti da sottoporre all'assemblea previa approvazione a titolo autorizzatorio del Consiglio comunale. In particolare il Piano industriale e il Piano finanziario deve contenere:

- la declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;
 - le linee guida per il piano di marketing e comunicazione;
 - la previsione degli investimenti;
 - la previsione del conto economico corredata dei principali indici di struttura economica stimati;
 - la previsione finanziaria della gestione;
 - la misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo);
- b) elaborazione di modifiche statutarie.

13. L'Amministratore unico ha la rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti) e assunzione la funzione di datore di lavoro ed assolve ad ogni compito in materia di sicurezza sul lavoro avvalendosi del dirigente generale.

14. Le seguenti materie di competenza dell'Amministratore unico sono soggette alla preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale dell'Ente affidante :

- a) acquisti, e/o alienazioni di beni immobili;
- b) contratti di locazione;
- c) accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari;
- d) acquisizione e/o cessione di interessenze e/o partecipazioni societarie;
- e) rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali;
- f) concessioni di garanzie di qualsiasi genere.

15. Ai fini del controllo analogo l'Organo di Amministrazione relaziona semestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società.

16. All'organo di amministrazione e di controllo della società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art.17

Organo di controllo

1. L'assemblea, nomina un Organo di controllo, costituito da un solo revisore legale. Il componente dell'organo di controllo, viene scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui al D. Lgs. 39/2010 nei modi di legge.
2. L'assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere dell'Organo di controllo. Il compenso del revisore non può essere superiore al compenso stabilito per il Presidente del Collegio dei revisori dell'Ente affidante socio unico.
3. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera dell'assemblea.
4. Si applicano per quanto non disciplinato, le disposizioni di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V: BILANCIO E UTILI

Art.18

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO VI. NORME FINALI

Art.19

Scioglimento della Società

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Il socio determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, all'Ente affidante ai sensi del presente Statuto.
3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.
4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione del socio, previo parere all'Ente affidante.

Art. 20

Partecipazione ed informazioni

1. La società governa il servizio gestione rifiuti sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.
2. La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. L'azienda promuove altresì, insieme alle scuole cittadine, corsi di alfabetizzazione ecologica per utenti e lavoratori del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.
3. Per i fini di cui al precedente comma, l'azienda:
 - a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;
 - b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti;
 - c) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi.
4. Per l'attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

Art. 21

Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.
2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, il quale deciderà secondo equità in via irrituale, disponendo altresì sulle spese.

Art.22
Trasparenza

Le società a controllo pubblico "Riberambiente" s.r.l. assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art.23
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Allegato "C"



Comune di Ribera Libero Consorzio comunale di Agrigento

Relazione sull'affidamento del servizio di gestione dell'igiene urbana nel territorio di Ribera ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e art. 192 D.lvo 50/2016

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall' art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19/08/2016 n°175 *“Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica”* che prevede *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilita' finanziaria e in considerazione della possibilita' di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonche' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa.”*

La presente relazione intende ottemperare anche a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n°221 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*), che prevede : *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”* (comma 20);

Nella relazione, che va approvata e *pubblicata sul sito internet dell'ente* prima di affidare servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti hanno l'obbligo di:

- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento,
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche, se previste.

Lo schema di atto deliberativo *di costituzione di una società a partecipazione pubblica* è sottoposto a forme di consultazione pubblica (art. 5, comma 2, D. Lgs. 175/2016).

In ottemperanza allo comma 3 dello stesso art. 5 D. Lgs. 175/2016, inoltre, l'atto deliberativo di costituzione della società deve essere inviato alla Corte dei conti - la Sezione regionale di controllo, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Di rilievo il disposto di cui all' art. 4, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 ai sensi del quale " Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) , b) , d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."

Pertanto, " Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Inoltre, occorre tener conto del disposto di cui all'art 192, comma 2, del D.to L.vo n. 50 del 2016 (nuovo codice appalti) che testualmente recita: "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*".

L'Amministrazione Comunale di Ribera, prima dell'affidamento del servizio alla società controllata appositamente costituita, dovrà effettuare un'ulteriore apposita valutazione del piano economico che la suddetta Società presenterà all'Amministrazione stessa. Solamente laddove da tale valutazione discendesse, anche con riferimento ai contenuti del Piano di intervento approvato, che il suddetto Piano sia conveniente sotto tutti i profili contenuti nell'art 192, comma 3, si potrà procedere all'affidamento.

E' importante sottolineare che è in corso di approvazione, tra i Decreti attuativi della Legge 124/2015, il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale che specificatamente all'art. 7 stabilisce gli adempimenti preliminari da porre in essere da parte degli enti locali che vogliono affidare i servizi pubblici locali con la modalità "in house".

Il contesto normativo

La disciplina del settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni ha subito una profonda, e spesso contraddittoria, evoluzione fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che ha cancellato quasi del tutto la tormentata riforma dei servizi pubblici locali faticosamente costruita.

Essendo, dunque, venuta meno quasi completamente la normativa nazionale che disciplina l'affidamento dei servizi pubblici locali ne è conseguita l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, molto meno restrittiva di quella nazionale cassata dalla Corte Costituzionale.

La normativa comunitaria, infatti, prevede tre forme di gestione dei servizi pubblici locali:

- 1) mediante affidamento a società pubblica in house, a condizione che la società affidataria sia a capitale interamente pubblico e svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante, sempreché questi eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- 2) mediante affidamento a società mista pubblico-privata, previa gara "a doppio oggetto" per la individuazione del socio privato operatore;
- 3) affidamento a società privata, previa gara pubblica. In sostanza si lascia agli enti pubblici competenti la libertà di scegliere la forma di gestione ritenuta più idonea.

La natura di servizio pubblico di rilevanza economica del ciclo dei rifiuti

Il servizio di igiene urbana è considerato un servizio pubblico locale a rilevanza economica sia dal D.Lgs. 152/2006 art 202 sia dall'art 3 bis del DL 138/11. Riveste, quindi, natura di servizio pubblico locale per disposizione normativa, gestito dalle pubbliche autorità (Autorità d'Ambito, SRR, Comuni) in regime di privativa.

La nozione di servizio pubblico è tipica dell'ordinamento italiano. Nel diritto comunitario viene impiegata la più ampia definizione di "servizi di interesse generale", per la quale, le istituzioni europee, muovendo dall'art. 14 del Trattato hanno formulato alcuni concetti chiarificatori.

Sono servizi di interesse generale, in particolare, quei servizi che le autorità pubbliche degli Stati Membri considerano di interesse generale e, pertanto, sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico finalizzati proprio al raggiungimento degli interessi generali sottesi al servizio. Comprendono tutte le attività, sia economiche sia prive di rilevanza economica, rivolte direttamente agli utenti ma anche quelli che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (art 106 paragrafo 2 del Tfuel).

I servizi di interesse economico generale, sempre secondo il diritto comunitario, sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale e che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento e servizio universale. Sono soggetti a specifici obblighi che definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. Si tratta di obblighi con i quali si stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi vengano messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti a prescindere dalla loro localizzazione geografica, ad un determinato livello di qualità ed ad un prezzo abbordabile.

Dai concetti di cui sopra, può affermarsi che la ratio degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi ed a condizioni simili, indipendentemente dalle circostanze e dal grado di redditività economica (parità).

Nel servizio di igiene ambientale la tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte del comune ed è quindi necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipula del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza, con la quale deve, altresì, stipulare la carta dei servizi per garantire la continuità del servizio reso, impegnarsi ad evitare disservizi, consentire all'utente canali per eventuali suggerimenti e o reclami. Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatore che stabilisca alcuni elementi imprescindibili, quali il metodo tariffario e le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale nei limiti di quanto previsto dalle norme, i livelli essenziali di servizio, gli standard di qualità e le forme di monitoraggio oggetto del contratto di servizio con il gestore.

Il contesto normativo regionale : la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e le attività del Comune

il Comune di Ribera facente parte dell'ATO AG 1 in liquidazione, assieme ad altri Comuni della Provincia, ha costituito la S.R.R. Agrigento Ovest ATO 11 per la regolamentazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, avente lo scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti e quant'altro previsto nello Statuto sociale.

Tralasciando la parte relativa alle competenze delle società di regolamentazione dei rifiuti SRR, si sottolinea che in base alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (Aree di Raccolta Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento che dimostri che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza. La verifica di tale rispondenza spetta alla regione.

Considerata la grave situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, dovuta soprattutto alle difficoltà economiche in cui in versano le Società d'Ambito (anche a causa dell'annunciata cessazione definitiva delle loro attività già prevista dalla LR09/2010, per il 30 settembre 2011), si è ravvisata da parte dell'Amministrazione Comunale di Ribera la necessità di individuare un iter finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, con particolare riferimento all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

In fase di prima attuazione degli adempimenti di cui alla citata Direttiva 1/2013 il Comune di Ribera ha previsto e attuato un percorso operativo che prevede:

1. Perimetrazione dell'Area di Raccolta Ottimale.
2. Redazione dei Piani di Intervento per l'organizzazione del servizio di igiene urbana sul territorio dell'ARO e scelta del sistema di gestione del servizio;
3. Creazione della società di scopo per la gestione del servizio;
4. Avvio delle procedure di affidamento del servizio.

Delimitazione dell'area di raccolta ottimali del Comune di Ribera

Il Comune di Ribera, in relazione alla sua configurazione territoriale e al suo assetto organizzativo, idoneo per definire un percorso operativo che punti all'affidamento del servizio di igiene urbana, sulla base della perimetrazione territoriale coincidente con il proprio confine comunale ha costituito

con deliberazione della G.C. n. 322 del 22/08/2014, ratificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 81 del 25/09/2014, l'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.), individuando nel territorio comunale stesso il perimetro del bacino territoriale specifico.

Redazione del Piano di intervento

In base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, il Comune di Ribera ha predisposto il Piano di Intervento dell'ARO.

Nella redazione di quest'ultimo, ci si è attenuti alle indicazioni di cui alle Linee Guida per la redazione dei Piani d'Ambito emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. In particolare, il Piano di Intervento contiene tra l'altro i seguenti elementi:

1. una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati e degli altri servizi complementari;
2. l'individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui sopra;
3. il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di igiene urbana;
4. la pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio.

Nella redazione del Piano di Intervento, si è tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 9/2010.

Il Piano, indica la modalità gestionali secondo cui il servizio potrà essere erogato in riferimento alle indicazioni preliminari dell'Amministrazione Comunale e ai diversi incontri con la stessa Amministrazione e gli Organi tecnici.

Il Piano di Intervento, una volta approvato dal Consiglio comunale, dovrà essere trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che si esprime in merito al rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa norma.

Le caratteristiche del servizio d'igiene urbana del Piano di Intervento

Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). E' poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del Gestore: il grado di collaborazione risulta determinante per il raggiungimento dei prefissati standard di qualità e costi.

Nel Piano di intervento redatto per il Comune di Ribera il ciclo integrato dei rifiuti è caratterizzato, in parte, dalla raccolta: "a cassonetti", mediante contenitori di prossimità per il deposito dei rifiuti differenziati da parte degli utenti, poi svuotati periodicamente secondo preciso calendario, dal Gestore. Questa tipologia viene prevista per le aree extraurbane e nelle borgate durante i mesi invernali.

L'altro dal sistema adottato è il cosiddetto "porta a porta", attraverso il ritiro dei rifiuti di casa in casa con una frequenza prestabilita. La modalità scelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di costi: il sistema di raccolta "porta a porta" è più comodo per l'utente che non deve recarsi fino alle aree di raccolta, ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; al tempo stesso è più costoso, perché prevede una raccolta più capillare e quindi un maggiore impiego di personale e mezzi.

La raccolta “porta a porta” viene prevista nel centro urbano di Ribera e nelle borgate durante i mesi estivi (giugno settembre).

Un livello di attenzione notevole del Piano di intervento è rivolto alla necessità di minimizzare la produzione dei rifiuti secondo le previsioni del Piano nazionale di riduzione della produzione dei rifiuti: (autocompostaggio, compostaggio di comunità, riduzione della produzione di bottiglie di plastica, ecc). Il coinvolgimento dei cittadini è ritenuto fondamentale per la riuscita dell’iniziativa legate alla raccolta differenziata e pertanto viene data massima considerazione alla comunicazione e all’assistenza dei cittadini per il corretto svolgimento delle attività di conferimento dei rifiuti in modo differenziato

Considerazioni in merito all’iter procedimentale per la scelta della modalità di affidamento

Per quel che attiene l’iter necessario alla scelta della modalità organizzativa del servizio ed al suo affidamento, elemento fondante è rappresentato dalla motivazione che deve assistere la decisione, in attuazione del principio generale dettato dall’art. 3 della L. 241/1990. In tal senso, la delibera dell’organo consiliare circa la modalità di gestione dovrà essere assistita dall’illustrazione delle ragioni che supportano la scelta. Ciò, indipendentemente dalla modalità di affidamento e, dunque, sia nel caso di gara o di esternalizzazione del servizio o di affidamento a società a partecipazione mista, sia nell’ipotesi di affidamento in house. Al riguardo, infatti, resta comunque necessario che la decisione renda evidenti le utilità (economiche e tecniche) che s’intendono conseguire con quel determinato affidamento e gli elementi che fanno ritenere che il modello scelto possa garantire il loro conseguimento.

Scelta delle modalità di affidamento: considerazioni economiche

Assumendo che tutte le modalità di affidamento siano giuridicamente percorribili, il problema centrale riguarda la convenienza relativa dei tre modelli: la gara per il gestore, la società mista e l’in house.

E’ ragionevole attendersi che livelli e composizione dei costi varino anche in funzione delle modalità di affidamento. In termini economici la modalità di affidamento da scegliere dovrebbe essere quella che minimizza i costi totali attesi.

In linea di principio:

- a) la scelta dell’in house potrà essere tanto più conveniente quanto minore è la dimensione del servizio e quanto maggiore la quota di contributi pubblici;
- b) la scelta opposta dell’affidamento esterno può giustificarsi invece per le dimensioni della commessa ed il maggior potenziale di efficienza;
- c) il ricorso alla società mista costituisce una forma intermedia che può comportare benefici comparativi, a condizione che l’assetto dei rapporti fra concedente e affidatario sia trasparente.

In house providing

Fermi restando i requisiti necessari prescritti da una consolidata giurisprudenza (controllo analogo, prevalente attività svolta dalla società con gli enti partecipanti; integrale partecipazione pubblica al capitale sociale), il primo necessario adempimento è dettato dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e consiste nella motivazione della scelta che dovrà essere contenuta nell’atto deliberativo, pubblicato sul sito internet dell’Ente.

Nel caso dell'in house la relazione di accompagnamento dell'atto deliberativo per gli effetti del citato articolo 5, dovrà prevalentemente evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La relazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La sottrazione della fornitura dei servizi alla concorrenza per il mercato va motivata con criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi di interesse generale che le amministrazioni pubbliche intendono perseguire: adeguatezza in quantità, qualità e regolarità dei servizi; economicità della gestione; economia di risorse pubbliche. In sostanza si tratta degli stessi criteri di convenienza comparativa illustrati in precedenza, che assumono valenza nella legittimità della scelta.

L'affidamento in house di servizi pubblici locali e strumentali: origine ed evoluzione più recente dell'istituto alla luce della normativa e della giurisprudenza europea e nazionale

L'in house providing (per brevità in house) costituisce crocevia di varie problematiche che intersecano diversi campi dell'economia e del diritto: costituzionale, pubblico, europeo, regionale, civile, societario, amministrativo.

Nello stesso tempo l'in house ha varie sfaccettature.

Esso rappresenta una parte cospicua del fenomeno delle società pubbliche e, in quanto tale, incrocia discipline pubblicistiche e privatistiche. Il che non costituisce peculiarità del sistema se si considera che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (che è la legge sul procedimento amministrativo), "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".

L'in house rappresenta anche eccezione al principio di concorrenza, che è uno dei principi cardine del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e nello stesso tempo è uno dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali. Così che riveste un ruolo di primo piano nell'organizzazione amministrativa.

Esso, poi, giustifica l'esistenza di una disciplina peculiare che si distingue da quella tipica delle società in generale e delle società pubbliche in particolare. Così che si incomincia a parlare delle società in house come di società ad evidenza pubblica.

Tra l'altro, l'in house è stato protagonista della legislazione di questi ultimi anni (a partire soprattutto dal 2008) in tema di servizi pubblici locali e non solo, avendo avuto un notevole ruolo nella giurisprudenza interna ed europea oltre che nella vita di ognuno; il riferimento è al referendum abrogativo del giugno 2012.

L'in house, inoltre, anche se ha svolto un ruolo rilevante nel campo delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, non è limitato a questo, potendo interessare sia il fenomeno delle cosiddette società strumentali, ossia quelle la cui attività è rivolta verso la pubblica amministrazione e non nei confronti degli utenti del servizio, sia l'affidamento di veri e propri appalti pubblici anziché di contratti per la gestione di un servizio pubblico.

Attualmente, venuto meno nei servizi pubblici locali il disfavore legislativo per l'in house a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, sono poche le norme interne che lo disciplinano⁴; così che esso trova ispirazione soprattutto in qualche norma del TFUE, che non lo riguarda direttamente disciplinando la concorrenza, e nei principi dello stesso, nonché nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (UE) e in quella interna.

Per gli affidamenti in house non esiste un quadro normativo di riferimento in ambito europeo, mentre vi è una copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale che, nel corso degli anni, ha creato importanti principi in materia; principi che, come spesso accade anche nell'ordinamento nazionale, sono stati codificati - seppure con qualche novità - da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio nell'ambito delle nuove direttive sugli appalti pubblici (settori ordinari e settori speciali) e sui contratti di concessione.

I requisiti dell'in house.

Si configura una relazione in house solo allorquando tra le parti non si possa identificare l'esistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale, non essendo ipotizzabile alcuna terzietà sostanziale tra ente locale affidante e soggetto gestore. Ciò si verifica solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano.

Il modello operativo dell'in house non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private

Requisiti dell'in house, che devono sussistere tutti congiuntamente, sono:

- a) la totale partecipazione pubblica.
- b) Il controllo analogo.
- c) La prevalenza dell'attività con l'ente affidante; ossia le prestazioni devono essere destinate in via principale ed esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario.

La verifica dell'effettività del controllo analogo, come quella dell'accertamento dei requisiti dell'in house, va condotta in concreto alla stregua delle previsioni dello statuto della società pubblica

In pratica diviene essenziale il contenuto dello statuto, che, pur lasciato all'autonomia delle parti, dovrà avere una sorta di standard minimo perché la società possa essere in house e, in particolare, prevedere:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina, da parte dell'ente controllante, del consiglio di amministrazione. In particolare la nomina degli amministratori è il principale dei diritti del socio unico e costituisce l'espressione massima dell'ingerenza nell'amministrazione di una società⁵;
- c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore dell'ente controllante.

L'in house nella normativa sugli appalti pubblici: le società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tralasciando una descrizione puntuale dell'iter normativo precedente , che travalicherebbe lo scopo di questa relazione, si riporta uno stralcio dell'art. 5 del recentissimo decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 (nuovo codice dei contratti)

" Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti."*

Dalla lettura di esso si evince come l'affidamento dei servizi a una società controllata sia consentito alle pubbliche amministrazioni purché sottoposto alle condizioni sopra riportate. Inoltre nella parte iniziale della presente relazione viene riportato quanto previsto dall'art 192 dello stesso D.Lvo 50/2016 circa le attività preliminari all'affidamento del servizio a società controllate.

Inoltre le società pubbliche affidatarie dei servizi devono adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 19 del D.Lgs 175/2016).

Lo stato dell'arte

Per l'attuazione degli art. 200 e 201 del D. Lgs. 152/2006, la Regione Siciliana, con L.R. 9/2010 e succ. mod. e integrazioni e con D.P.R.S. 531 del 04/07/2012, ha individuato n° 18 gli ambiti territoriali ottimali, in base ai quali organizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, definendone la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione.

Nel territorio ove ricade il Comune di Ribera è stata costituita la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (SRR) nell'ATO Agrigento Nord, cui affidare le mansioni in materia di gestione dei rifiuti previste dalla L.R 9/2010 e successive modifiche e integrazioni.

A norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. 9/2012, compete alla S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'articolo 5, esercitare le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della stessa Legge.

L'art. 19, comma 2-bis, della stessa L.R. 9/2010 ha disposto anche la cessazione in data 30.09.2013 delle gestioni affidate alle Società d'Ambito con conseguente divieto per i liquidatori di compiere ogni atto di gestione.

Il Comune di Ribera ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. 9/2010, introdotto con L.R. 3/2013, e pertanto con deliberazione della G.C. n°322 del 22.08.2014 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. _81 del 25.09.2014, ha disposto la costituzione in forma singola dell'Ambito di Raccolta Ottimale.

Successivamente è stato redatto il Piano di Intervento, da sottoporre all'esame della Giunta Comunale prima, all'approvazione del Consiglio Comunale e infine all'approvazione, del Dipartimento Regionale Acque e rifiuti.

Valutazioni in ordine al vantaggio dell'affidamento dei servizi a una società controllata.

Con la Società in house si ritiene vi sia certezza sul conseguimento di un risparmio sulle voci di costo previste dal Piano di intervento. Invariato il costo del Personale (che costituisce la voce più consistente del Piano sia nel caso di gestione in house che in caso di gestione esterna), ogni servizio aggiuntivo non previsto nello stesso Piano di intervento risulterebbe a carico della Società controllata che lo eseguirebbe al minimo costo a fronte di un ulteriore intervento economico ai prezzi dell'appaltatore nel caso di affidamento esterno.

Inoltre la Società controllata potrebbe assorbire i servizi aggiuntivi non previsti dal Piano di intervento, senza nessun altro onere economico allorché quest'ultimo è relativamente limitato, mentre nel caso di affidamento esterno ogni servizio aggiuntivo anche minimo, dovrebbe essere pagato all'appaltatore.

Nel sistema di affidamento diretto a società controllata non si deve computare l'utile di impresa e le spese generali a favore dell'appaltatore esterno, che incide mediamente per circa il 15% dell'importo contrattuale. Per contro l'incidenza dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e delle spese di funzionamento della Società (spese per gestione uffici e beni di consumo), sono già predeterminati e non possono subire variazioni incontrollate. Anche le spese per la gestione degli uffici e dei beni di consumo già preventivate nel Piano finanziario allegato al Piano di intervento, non sono soggetti a lievitazione.

Inoltre si ritiene di dover valutare positivamente i seguenti elementi nel caso di affidamento a società controllata:

Le migliorie al servizio mediante acquisizione anche con finanziamenti pubblici di mezzi e attrezzature (vedi fondi comunitari, bandi dei consorzi del CONAI, ecc.) sarebbero possibili direttamente a favore della società pubblica, rimanendo i beni acquisiti di proprietà (anche se indiretta), del Comune. Tale percorso non potrebbero essere attuato in un regime di esternalizzazione del servizio se non con accordi collaterali forieri di contenziosi;

La possibilità di conferire al Gestore pubblico, per l'espletamento del servizio, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali nella disponibilità dell'ente locale (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, mezzi ed attrezzature) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ARO;

Necessità di garantire il personale già impiegato nel servizio con il precedente gestore pubblico, stante che allo stato attuale non sussistono ragioni che precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico qualora si adottassero le procedure di affidamento "in house";

Difficoltà di conseguire un effettivo controllo, nel caso di affidamento all'esterno, stante l'attuale esigua disponibilità di risorse umane;

Impossibilità, nel caso di gestione con affidamento all'esterno, di recedere dalle scelte sulle modalità di affidamento, almeno per tutta la durata dell'appalto (5-7 anni);

Con la Società pubblica si ritiene teoricamente possibile un aumento delle possibilità di stabilizzare rapporti precari di lavoratori, presenti in numero consistente nell'Ente, che prestano servizio da oltre un ventennio, inquadrati in categorie rispondenti alle esigenze della stessa, con incremento di efficienza del servizio e con riduzione di costi per l'Ente se la stabilizzazione è accompagnata dalla "storicizzazione" della spesa da parte dell'Ente Regione.

Con la gestione esterna nessuno sbocco occupazionale è ipotizzabile per personale precario non transitato all'ATO.

Con la Società pubblica è di evidenza una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione del Servizio.

Con la gestione esterna si riduce la capacità di ingerenza dell'Ente. Possibili casi di contenzioso con la ditta affidataria possono, inoltre, causare interruzioni del servizio ovviabile a mezzo di previsione nel capitolato di adeguata clausola di salvaguardia. Il capitolato, nel caso di gestione esterna, costringe l'ente affidatario a tenere in vita un rapporto con un esecutore per ben sette anni e soprattutto mantiene per tale periodo le condizioni firmate nell'appalto anche nel caso le condizioni createsi consigliano una modifica delle condizioni contrattuali.

Inoltre nella forma di gestione esterna condizione essenziale per ottenere un servizio di qualità, a costi economicamente equi e contenuti, risiede nella capacità dell'Ente di elaborare un capitolato speciale di appalto che regolamenti ogni fattispecie di inadempienza sanzionandola, introduca clausole flessibili da applicare in ipotesi in cui le condizioni createsi non regolamentate consigliano una modifica delle condizioni contrattuali, preveda espressamente un meccanismo di incentivi (e non di penalizzazioni in quanto l'obbligazione di risultato non è ragionevolmente conseguibile con il solo impegno dell'appaltatore) se l'appaltante fa raggiungere all'ARO i risultati in termini di percentuale di R.D. previsti nel Piano al fine di indurre il Gestore ad intensificare gli sforzi per raggiungere lo scopo.

Tale condizione non è facilmente applicabile nella pratica, essendo molteplici e non prevedibili (in fase di redazione del suddetto capitolato), i fattori che caratterizzano un servizio complesso qual'è quello della gestione del sistema integrato dei rifiuti solidi. Ciò potrebbe essere causa di molteplici contenziosi in fase di attuazione del servizio tra la stazione appaltante e l'esecutore, con decisioni finali non sempre favorevoli alla prima.

L'in house nella normativa vigente per le società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tralasciando una descrizione puntuale dell'intera norma a cui si rimanda, si riporta uno stralcio dell'art 4 comma 1 del D. L.vo n. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dal quale si trae che "

" Omissis..... Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; omissis"

Questo richiamo alla norma in vigore viene fatto per riaffermare che nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, la scelta dell'affidamento con il metodo dell'house providing attraverso una società pubblica controllata è assolutamente possibile, purché siano seguite le regole sia in fase di costituzione che in fase di conduzione della società

Per concludere si sottolinea la necessità di accelerare le procedure di affidamento del servizio, al fine di ottemperare alle ordinanze del Presidente della Regione (O.P. 01/rif del 2016), nonché di

evitare il pericolo di annullamento di tutto il lavoro svolto considerando che è in fase di approvazione all'ARS la nuova norma che modifica le attuali forme di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti previste dalla L.R. 09/2010. La nuova norma , almeno nella versione approvata dalla G.R. (delibera n. 252/2016), lascia comunque margini temporali alle situazioni contrattuali già sottoscritte dai Comuni in forma singola o associata.

La presente relazione è resa per gli effetti previsti dall'art 5, comma 1, del D. Lgs n. 175/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016

Palermo, 28 Settembre 2016

Il Redattore
F.to Ing Giuseppe Di Martino



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : Costituzione società a responsabilità limitata "in house providing", a totale partecipazione comunale denominata "Riberambiente"s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. del Comune di Ribera.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , _____

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Ing. Salvatore Ganduscio

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , _____

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME



parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.





IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott. Raffaele Gallo

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 28/02/2014 ore 18,30
Votazione unanime

Immediata esecutività si no

Il Sindaco (Carmelo Pace)	Il Segretario Generale (Dott. Leonardo Misuraca)
	

I Componenti	Firma
DINGHILE ALESSANDRO	
CORTESE CRISTINA	
DAINO SALVATORE	
FIRETTO ANTONINO	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 FEB. 2017

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiara Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.